

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 22 luglio 2024

LETTERA INFORMATIVA N. 14/2024

CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

1° TRIMESTRE 2023

Si segnala che entro il **10 agosto 2024** sarà possibile inviare - tramite la piattaforma online <https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/> - le domande per il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive effettuate **dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023**.

- Chi può richiedere il credito di imposta

Con riferimento ai soggetti beneficiari, possono beneficiare del credito di imposta i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023, investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Come chiarito dal Dipartimento per lo sport nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, l'attestato di iscrizione al CONI deve essere valido per il 2023 (anno di riferimento del bonus).

- Quali sono gli investimenti agevolabili

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023, **di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro**, rivolti a soggetti che, nel 2022, hanno prodotto in Italia, ricavi almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i pagamenti devono essere stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, che definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).

Come chiarito dal Dipartimento per lo sport nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito:

- è valida la sola spesa sostenuta (pagata) tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023;
- il contratto deve essere valido nel 2023;
- per investimento si intende l'importo contrattuale esclusa l'IVA.

- Qual è l'ammontare del credito di imposta

Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati. Per espressa previsione normativa, il credito riconosciuto non potrà essere comunque superiore a Euro 10.000.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a complessivi 35 milioni di euro, rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione da parte del Dipartimento per lo sport dell'elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (codice tributo "6954", istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E/2021). L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "cassetto fiscale", accessibile attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI PER 3° TRIMESTRE 2023

Il credito d'imposta sponsorizzazioni è stato esteso, ad opera del DL 75/2023, anche al terzo trimestre 2023

Per poter ottenere il credito d'imposta gli investimenti dovranno essere stati effettuati dal **1° luglio al 30 settembre 2023**.

Per quanto riguarda i soggetti che possono richiedere il credito, gli investimenti agevolabili e l'ammontare del credito, vale quanto esposto trattando del credito per il 1° trimestre 2023, con la precisazione che non è previsto il limite di credito spettante di euro 10.000 e che le risorse stanziare per il 3° trimestre 2023 ammontano a 1 milione di euro.

Circa la tempistica per l'inoltro della domanda, il Dipartimento per lo sport ha comunicato che la procedura per inoltrare la domanda per le sponsorizzazioni del 3° trimestre 2023 verrà avviata una volta conclusa quella relativa al 1° trimestre 2023.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni

